Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. FRANCESCA AGATTI
DOTT. CLARISSA CARLOTTA GRANOZIO
Dottore Commercialista

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO
DOTT. SIMONA BRAZZOVA
DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. MARTINA CASERIO

RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

è stato approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge, battezzato "Decreto Sostegni bis", che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anticipiamo le misure principali, previste nella bozza approvata del testo.
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano,
21/05/2021

Dott. Fabio Mascherpa

«Ca' Brutta» - Via Privata Cesare Mangili, 2
20121 MILANO
Tel.: +39-02.892.810.91 r.a.
Fax. 0382.1835144

www.mascherpassociati.it
segreteria@mascherpassociati.it
P.IVA 11459110968

Via Gerolamo Miani, 5
27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382.32364
Fax. 0382.1835144

Contributo a fondo perduto	***E' riconosciuto (art. 1 comma 1) un contributo a fondo perduto a favore di:*** - soggetti che hanno la p.iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; - che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Sostegni"; - che non abbiano indebitamente percepito e non abbiano restituito tale contributo; - *nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni.* Tale contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente sul quale è stato erogato anche il precedente contributo, oppure è riconosciuto quale credito d'imposta, qualora fosse stata quella la scelta effettuata in sede di presentazione dell'istanza del precedente contributo a fondo perduto. ***E' riconosciuto (art. 1 comma 5) un ulteriore contributo a fondo perduto, alternativo rispetto a quello di cui al punto precedente, in favore di:*** - soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione; - soggetti che producono reddito agrario; - titolari di p.iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato; - con p.iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto - con ricavi o compensi relativi all'anno 2019 che non superano i 10 milioni di Euro. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. La data corretta per la determinazione di questi importi è la data di effettuazione dell'operazione. (requisito non previsto per i soggetti che hanno attivato la p.iva a partire dal 1° gennaio 2019). • Pe i soggetti che **hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni il contributo è determinato applicando le seguenti percentuale alla differenza risultante tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020/31 marzo 2020 e 1° aprile 2019/31 marzo 2019: - 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 Euro (periodo d'imposta 2019); - 50% per soggetti con ricavi non superiori a 400.000 (periodo d'imposta 2019); - 40% per soggetti con ricavi non superiori a 1 milione di Euro (periodo d'imposta 2019); - 30% per soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro (periodo d'imposta 2019); - 20% per soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di Euro (periodo d'imposta 2019). • Per i soggetti che **non hanno beneficiato** del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni l'ammontare del contributo a è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza risultante tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020/31 marzo 2020 e 1° aprile 2019/31 marzo 2019: - 90% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 Euro (periodo d'imposta 2019); - 70% per soggetti con ricavi non superiori a 400.000 (periodo d'imposta 2019); - 50% per soggetti con ricavi non superiori a 1 milione di Euro (periodo d'imposta 2019); - 40% per soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro (periodo d'imposta 2019); - 30% per soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di Euro (periodo d'imposta 2019). L'importo massimo del contributo a fondo perduto non può comunque eccedere 150.000 Euro. Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis i soggetti interessati devono: - presentare in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate, con indicazione della sussistenza dei requisiti;

	- successivamente all'invio delle LIPE relative al I trimestre 2021, per i soggetti obbligati. - le modalità di presentazione dell'istanza e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni, saranno definite successivamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa all'erogazione diretta è possibile, a seguito di scelta irrevocabile del contribuente, fruire della totalità del contributo spettante sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (rimane escluso dai limiti delle compensazioni) presentando il modello F24 tramite i servizi telematici. ***E' inoltre riconosciuto (art. 1 comma 16) un ulteriore contributo a fondo perduto in favore di:*** - soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione; - soggetti che producono reddito agrario; - titolari di p.iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato; - con p.iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; - con ricavi o compensi relativi all'anno 2020 che non superano i 10 milioni di Euro. - che hanno subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello dell'esercizio 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita dal MEF. L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza negativa tra il risultato economico dell'esercizio 2020 e il risultato economico dell'esercizio 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente ricevuti dall'Agenzia delle Entrate, una percentuale che sarà stabilita con successivo decreto del MEF. L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000 Euro. Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis i soggetti interessati devono: - presentare in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate, con indicazione della sussistenza dei requisiti; - entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa; - le modalità di presentazione dell'istanza e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni, saranno definite successivamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa all'erogazione diretta è possibile, a seguito di scelta irrevocabile del contribuente, fruire della totalità del contributo spettante sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (rimane escluso dai limiti delle compensazioni) presentando il modello F24 tramite i servizi telematici.
Credito d'imposta locazioni	E' nuovamente previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per le seguenti categoria di soggetti: - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione; - enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore; - con ricavi o compensi relativi all'anno 2019 che non superano i 10 milioni di Euro; Il credito d'imposta spetta: - relativamente ai canoni di locazione pagati per i mesi da gennaio a maggio 2021; - a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; - anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente se i soggetti hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

ACE innovativa	Per il 2021 il coefficiente da applicare alle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo precedente (per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro) è pari al 15% (rispetto al 1,3 % dell'anno precedente) e può essere fruito anche come credito d'imposta, applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF E IRES vigenti. Il credito d'imposta così calcolato può essere utilizzato previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto conferimento in denaro o della delibera di destinazione a riserva dell'utile d'esercizio.
Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione	E' stata differita dal 30 aprile al 30 giugno la data finale del periodo di sospensione dei termini dell'attività dell'agente della riscossione, relativamente al versamento di cartelle di pagamento e di avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi ad entrate tributarie e non. I versamenti andranno effettuati entro il 31 luglio.
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI	E' riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni e agli enti non commerciali, un credito d'imposta in misura pari al 30 % delle spese sostenute nel mese di giugno, luglio e agosto 2021, relativamente alla sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, all' acquisto di DPI e alle spese sostenute per garantire la salute dei lavoratori, quali le spese per l'effettuazione di tamponi COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Misure di liquidità alle imprese	Sono prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 le moratorie garantite dallo Stato. La sospensione varrà relativamente alla sola quota capitale e dietro presentazione di apposita comunicazione, anche tramite mail, alla banca entro il 15 giugno. Per quanto riguarda la copertura del fondo di garanzia PMI, le PMI e i titolari di p.iva possono continuare ad usufruirne fino al 31 dicembre 2021, previa comunicazione. La durata massima dei finanziamenti è innalzata a 10 anni La copertura resta al 100% per i finanziamenti in essere fino a 30.000, mentre è fissata al 90% per quelli di importo superiore a 30.000 Euro, anche in caso di allungamento della durata dei prestiti fino a 10 anni. In caso di finanziamenti richiesti successivamente al 30 giugno e di durata superiore a 6 anni, la garanzia è pari al 90% per quelli di importo non superiore a 30.000 Euro e all'80% per quelli di importo superiore a 30.000 Euro.